



GEAS UNIHOCKEY SESTO ASD

Verbale Assemblea Straordinaria del 16/12/2023

Il giorno 16 Dicembre dell'anno 2023 alle ore 16,20 si è riunita l'assemblea straordinaria della società "G.E.A.S. UNIHOCKEY SESTO" presso la palestra Breda, a Sesto San Giovanni Via Leonardo da Vinci N. 100.

Si nomina presidente Davide paradiso, che chiama a fungere da segretario Chiarenza Vincenzo. Sono presenti: Davide paradiso, Marco lombardo, Antonia Di Placido, Elisa marino, Angela Sigillino, Maria Sigillino, Nicoletta Palmieri, Giuliana Mazzurana, Matteo Nobile, Marco Abbrin, Amal Samouh, Barbara Fumagalli, Andrea Seu, Filippo lotti, Vincenzo Chiarenza, Federico Brambilla, Dario Salvatore, visto la presenza di 17 membri su 36 l'assemblea è validamente costituita, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Revisione Statuto per adeguamento decreto N° 36/21;
- 2) Varie ed eventuali.

1. Sul primo punto all'ordine del giorno, Il Presidente Davide Paradiso introduce la presentazione di questa modifica di statuto, spiegando che la revisione si è resa necessaria per un adeguamento obbligatorio secondo il decreto 36/21.

Il vice Presidente Vincenzo Chiarenza con la premessa che il consiglio direttivo della società ha modificato e approvato all'unanimità il presente statuto, fornisce alcuni chiarimenti sulla stesura del presente nuovo statuto, e in particolare, sottolineando i punti che più necessitano di chiarimenti, come il punto 3 suddivisione delle attività primarie e secondarie, Punto 4 introduzione dei vari tipi di soci, punto 10 divieto di distribuzione utili ai soci, punto 13 differenza di assemblee ordinarie e straordinarie, Punto 16 Funzioni del consiglio direttivo, punto 18 Funzioni e rappresentanza del presidente, infine punto 21 scioglimento della società. Nessuno chiede specifiche sui punti descritti, all'unanimità si approvano le modifiche statuto, e si incarica il presidente di registrare, come per legge, inoltre il presidente informa che lo statuto una volta registrato sarà reso pubblico attraverso la sua pubblicazione nel sito web dell'associazione.

2. Al secondo punto all'ordine del giorno nessun argomento viene posto in essere.

Non essendoci altro da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 17:10

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI CINISELLO BALSAMO

ATTO REGISTRATO AL N.

531 SERIE 3

DEL 20/12/2023

ABI CAB E

Il Presidente

Davide Paradiso

Il Segretario

Chiarenza Vincenzo



Il Funzionario

Vieri TOTARO

in carica su delega della Direzione provinciale

ALLEGATO A) all'Atto costitutivo dell'Associazione sportiva dilettantistica

G.E.A.S. UNIHOCKEY SESTO Revisione decreto 36/21

STATUTO

TITOLO I - Denominazione – sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Sesto San Giovanni in viale Marelli, 79, un'associazione che assume la denominazione "GEAS UNIHOCKEY SESTO associazione sportiva dilettantistica", in breve "GEAS UNIHOCKEY SESTO a.s.d."

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI e del CIP nonché agli Statuti ed ai Regolamenti dell'UISP e delle Federazioni sportive nazionali e degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II - Scopo- Oggetto

Articolo 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3

L'associazione si propone in via primaria di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le discipline del FLOORBALL detto anche UNIHOCKEY;
- b) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- c) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

L'associazione si propone in via secondaria di:

- a) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- b) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- c) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere e favorire la massima valorizzazione di tali impianti da parte di tutte le realtà sportive, in particolare quelle aderenti al medesimo Ente affiliante in un'ottica di collaborazione endoassociativa;
- d) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- e) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, l'allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive.

L'Associazione aderisce al patto di adesione con il G.E.A.S. (Gruppo Escursionistico Atletico Sportivo) e ne accetta esplicitamente lo statuto e i regolamenti.

L'Associazione aderisce volontariamente al gruppo di Associazioni facenti capo alla Polisportiva G.E.A.S. alla quale è riservato il coordinamento organizzativo e della quale partecipa in qualità di Associato Ordinario.

L'Associazione accetta di far precedere nella propria denominazione sociale la denominazione "G.E.A.S." per concessione della Polisportiva G.E.A.S., impegnandosi a eliminare tale indicazione solo a seguito della cessazione del rapporto di appartenenza al gruppo di Associazioni aderenti alla predetta Polisportiva.



TITOLO III - Soci

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

I soci si distinguono in:

- a) **Soci Fondatori:** Sono considerati tali i soggetti firmatari dell'Atto Costitutivo. Saranno iscritti nel Libro dei Soci sotto la voce "Associati Fondatori" e versano la quota associativa annuale. Hanno tutti i diritti e i doveri degli Associati Ordinari e hanno diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.
- b) **Soci Ordinari:** Sono considerati tali i soggetti che volontariamente decidono di aderire all'Associazione e che versano la quota associativa annuale. Saranno iscritti nel Libro dei Soci sotto la voce "Associati Ordinari" e partecipano direttamente all'attività svolta dall'Associazione. Hanno diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.
- c) **Soci Atleti:** Sono considerati tali tutti gli atleti che saranno tesserati dall'Associazione presso la Federazione Italiana FIH (Sezione Floorball) e che versano la quota associativa annuale. Saranno iscritti nel Libro dei Soci sotto la voce "Associati Atleti" e partecipano direttamente all'attività svolta dall'Associazione. Hanno diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria. In caso che l'atleta sia minorenni per il principio di democrazia e di uguaglianza, deve essere garantita la partecipazione a coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale.
- d) **Soci Onorari:** Sono considerati tali i soggetti che si sono contraddistinti per i propri meriti nel mondo dello sport e sociale. Sono esentati dal versamento della quota associativa. Saranno iscritti nel Libro dei Soci sotto la voce "Associati Onorari" previa specifica richiesta del Consiglio Direttivo e loro formale accettazione. Partecipano direttamente all'attività svolta dall'Associazione. Non hanno diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

- e) **Soci Sostenitori:** Sono considerati tali i soggetti persone fisiche che versano la quota associativa annuale, anche senza partecipare all'attività sportiva dell'Associazione. Saranno iscritti nel Libro dei Soci sotto la voce "Associati Sostenitori". Hanno diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Gli Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. L'accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo ovvero dei suoi singoli componenti in quanto delegati disgiuntamente all'ammissione dei soci. Nel caso in cui il Consigliere delegato ritenga non sussistere i requisiti di ammissione dovrà sottoporre la relativa istanza alla valutazione collegiale del Consiglio. Qualora il Consiglio ritenga di non accogliere la domanda di ammissione, la relativa delibera, debitamente motivata, deve essere comunicata all'interessato che potrà richiedere, entro sessanta giorni dalla ricezione della Delibera, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Articolo 6

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l'effettività del rapporto medesimo.

Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di progettazione che di fattiva realizzazione;
- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

Da P

- diritto di godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.
- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.

Articolo 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività: tale quota potrà essere aggiornata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo. Solo all'avvenuta verifica del pagamento previsto per il contributo associativo si ha diritto di diventare soci dell'Associazione.

Le quote o i contributi associativi non sono ripetibili, trasmissibili e rivalutabili.

TITOLO IV - Recesso – Esclusione

Articolo 8

Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato annuo, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, radiazione ed esclusione per morosità dall'associazione.

Articolo 9

L'esclusione per morosità può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che, decorsi almeno tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale non abbia provveduto al versamento del contributo annuale associativo previo sollecito anche collettivo al versamento.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di radiazione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera semplice, anche inviata per posta elettronica, e devono essere motivate.

DAR

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. La radiazione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi almeno 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 10

L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti dall'attività di somministrazione di alimenti e bevande diretta agli associati e tesserati ed organizzata all'interno della sede sociale ed entrate derivanti da attività di turismo sociale, entrambe intese come attività complementari e strumentali all'attuazione degli scopi istituzionali;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) quote e contributi per la partecipazione ad attività coristiche e a manifestazioni sportive;

Il fondo comune è costituito dal contributo associativo annuale, – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni

D. P.

caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste o accantonato a riserva.

Esercizio Sociale

Articolo 11

L'esercizio sociale inizia il giorno 01/07 e termina il giorno 30/06 dell'anno successivo. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto per cassa o il bilancio, a seconda dei volumi di attività, da presentare all'Assemblea degli associati. Il documento deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 12

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

ASSEMBLEE

Articolo 13

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante **avviso da esporre** nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto di partecipare tutti i soci, per i soci minorenni hanno diritto al voto chi ne fa ha la responsabilità genitoriale, in regola con il versamento della quota associativa, secondo il **principio del voto singolo**. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

È ammesso l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che il socio faccia richiesta almeno sette

Dr. S.

giorni prima perché il Consiglio possa verificare la fattibilità tecnica e a condizione che la procedura garantisca l'identificazione del socio che partecipa e vota.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 14

L'Assemblea ordinaria:

- a) **approva il rendiconto per cassa o il bilancio** e la relazione sulle attività svolte;
- b) procede alla **elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo** ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di **sovranità assembleare**;
- d) **approva gli eventuali regolamenti**.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (*se eletto*) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 15

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Dr. P.

Le delibere in prima convocazione sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Le assemblee straordinarie sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le delibere sono assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole dei 4/5 dei soci presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di undici membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento statale e/o da quello sportivo nell'assunzione dell'incarico. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vicepresidente e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.


La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, non meno di tre giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Un Consigliere incaricato può, per giusta causa, non essere presente alla seduta di Consiglio fino ad un massimo di tre sedute l'anno. In tal caso, ovvero qualora ricorrano gravi o particolari circostanze, il Consiglio Direttivo potrà deliberare a maggioranza, la decadenza del Consigliere.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- 1 - curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

D. P.

- 
- 2 – redigere il rendiconto economico e finanziario;
 - 3 - predisporre i Regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea dei soci;
 - 4 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - 5 - deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati;
 - 6 - deliberare circa l'esclusione degli associati;
 - 7 - nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
 - 8 - tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
 - 9 - affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Articolo 17

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove ciò non sia possibile ed il numero dei componenti sia inferiore alla composizione minima prevista da statuto, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

PRESIDENTE

Articolo 18

Il Presidente ha la **rappresentanza legale** e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro venti giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 19

L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

D. R.

L'Assemblea può eleggere l'organo come monocratico o come collegiale ed i relativi incarichi vengono conferiti a persone che abbiano maturato competenze con specifico riferimento alle problematiche gestionali degli Enti del Terzo settore, non necessariamente iscritte nell'albo dei revisori se non nei casi in cui l'organo sia contemplato come obbligatorio ex lege.

L'organo resta in carica in ogni caso fino all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. L'incarico può essere rinnovato.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo cura la tenuta dei seguenti libri sociali:

1. libro degli associati;
2. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui riportare anche i verbali redatti per atto pubblico;
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e degli eventuali altri organi associativi.

I libri sociali sono tenuti anche su supporto informatico, salva diversa indicazione normativa, e sono a disposizione dei soci per la relativa consultazione: eventuali limitazioni possono trovare esclusiva giustificazione in esigenze legate alla tutela della riservatezza delle persone coinvolte per la presenza di dati sensibili in quanto deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

TITOLO VII - Scioglimento

Articolo 21

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall'art.148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.

Norma finale

Dati

Articolo 22

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.



Dr. ²12